

La Consulta deciderà il 17 maggio sulla reiterazione dei contratti: saranno serviti 4 anni

Supplenze, c'è aria di indennizzi Ma la sanzione a carico dello stato non sarebbe retroattiva

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il 17 maggio prossimo la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità della normativa sulla reiterazione dei contratti di supplenza annuale. Dunque, salvo ulteriori rinvii, la sentenza arriverà a più di 4 anni di distanza dal giorno in cui il giudice delle leggi è stato investito della questione. La Consulta avrebbe dovuto emettere il suo responso già il 23 giugno scorso. Ma nell'imminenza dell'udienza di discussione venne disposto un rinvio con un decreto emanato dal presidente, **Alessandro Criscuolo**. Sono 4 le ordinanze di rimessione con le quali i giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sulle norme della legge 124 che consentono all'amministrazione di reiterare i contratti a termine anche sui posti vacanti (le cosiddette supplenze fino al 31 agosto). E sono le uniche ad essere in stand by da più di tre anni. Le più datate sono la 143 e la 144, entrambe emesse dal Tribunale di Roma, che risalgono al 2 maggio 2012. Seguono a ruota due ordinanze emesse dal Tribunale di Lamezia Terme il 30 maggio, sempre del 2012. In ogni caso, il giudizio della Consulta non dovrebbe riservare particolari sorprese.

La questione sotto la lente del giudice delle leggi, infatti, è stata già sottoposta alla Corte di giustizia europea. Che ha risposto nel senso della incompatibilità della legge 124/99 con il diritto comunitario, nella parte in cui consente la reiterazione senza limite delle supplenze annuali. E cioè delle supplenze che vengono disposte sui posti vacanti e disponibili con termine fino al 31 agosto. L'ordinanza di rimessione era stata stilata a suo tempo dall'allora giudice costituzionale **Sergio Mattarella**. Che nel frattempo è stato eletto presidente della repubblica. Ciò ha comportato un cambiamento del giudice relatore e un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento. Il governo, però, è già corso ai ripari, introducendo nella legge 107/2015 un comma che preclude il cumulo di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili oltre i 36 mesi a partire dall'entrata in vigore delle legge. E questa nuova disposizione dovrebbe fungere da «norma di recepimento» preventiva.

Gli effetti della sentenza dunque dovrebbero essere, tutto sommato, contenuti. Nella peggiore delle ipotesi, il legislatore potrebbe essere chiamato ad introdurre una sanzione a carico dell'amministrazione in


caso di reiterazione abusiva di tali contratti. E con ogni probabilità, anche in considerazione del più recente orientamento esplicitato dalla Consulta, l'eventuale sanzione dovrebbe essere non retroattiva. Perché, con l'ingresso del pareggio di bilancio in Costituzione, questa esigenza costituisce un limite di cui anche il giudice delle leggi ha ritenuto di tenere nel debito conto. Tant'è che con la sentenza 178/2015 la Corte costituzionale ha censurato la norma di legge sul blocco dei contratti, ma con effetti solo dalla data di pubblicazione della sentenza (29 luglio 2015).

Niente da fare, invece, per la reiterazione delle supplenze fino al 31 giugno: le supplenze che vengono disposte per esigenze temporanee, su cattedre e posti non vacanti. Su questa questione, infatti, vale l'orientamento espresso dalla sezione lavoro della Corte di cassazione (n.10127/2012). A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la normativa che regola il reclutamento del personale della scuola ha carattere di specialità. E quindi deroga sia il 165/2001, che regola il pubblico impiego, disponendo il divieto di conversione fatto salvo il diritto al risarcimento, sia il decreto legislativo 368/2001, che si riferisce prevalentemente al settore privato e fissa il li-

mite dei 36 mesi per i contratti a termine, dopo di che scatta la conversione del contratto. In altre parole, secondo la Suprema Corte, per la scuola bisogna fare un discorso a parte. Perché è regolata da norme specifiche, che valgono solo per la scuola e che invalidano sia le norme generali che regolano il pubblico impiego (il decreto legislativo 165/2001) sia le norme generali che riguardano i lavoratori del settore privato (il decreto legislativo 368/2001).

Nella scuola, quindi, si applicano solo le disposizioni contenute nella legge 124/99 e nel decreto legislativo 297/94. Che non solo non prevedono la conversione del contratto e il risarcimento, ma individuano un sistema di reclutamento che valorizza il servizio prestato con contratti a termine, remunerandolo con un punteggio specifico utile ai fini dell'avanzamento in graduatoria, a sua volta utile ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. Ciò non di meno, a fronte di un graduale allineamento della giurisprudenza di merito rispetto all'insegnamento della Suprema Corte, che pure si sta verificando (tra le tante, si veda la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.134/2013), taluni giudici di merito continuano a condannare l'amministrazione scolastica discostandosi dall'orientamento della Cassazione e, in alcuni casi, le sentenze passano in giudicato per inutile decorso del termine di impugnazione.

—© Riproduzione riservata—



Sergio Mattarella